



Comune di Cammarata

Provincia di Agrigento

UFFICIO TECNICO - Area Urbanistica

REGOLAMENTO
ASCENSORI, MONTACARICHI
E PIATTAFORME ELEVATRICI

Adempimenti connessi all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2002, n. 129 avente come oggetto: "Regolamento recante modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, in materia di collaudo degli ascensori".

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 15/09/2009

Il Dirigente Area Urbanistica
(Arch. Pietro Madonia)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la “messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e delle piattaforme elevatrici in servizio privato”, le “verifiche periodiche” e le “verifiche straordinarie”. Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti ascensori e montacarichi in servizio privato permanentemente installati negli edifici in genere e nelle costruzioni condominiali o monofamiliari.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli ascensori e montacarichi:

1. per miniere e per navi;
2. aventi corsa inferiore a 2 m;
3. azionati a mano;
4. che non sono installati stabilmente;
5. che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Definizioni

Per gli effetti del presente regolamento, si intende per:

decreto: il D.P.R. 30 aprile 1999 n.162 “regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”;

ascensore: un apparecchio elevatore con installazione fissa che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone o cose e la cui cabina è dotata di comandi interni alla portata delle persone trasportate.

montacarichi: impianto di sollevamento di portata non inferiore a 25 chilogrammi, del tipo degli ascensori, destinato al trasporto di sole cose ed inaccessibile alle persone o, se con cabina accessibile a persone, non munita di comandi situati all'interno della cabina stessa.

piattaforma elevatrice per disabili: apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, destinata al trasporto di persone disabili.

Proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto, o il legale rappresentante nel caso in cui il proprietario sia una società.

Per gli edifici condominiale, si intende “legale rappresentante” l'Amministratore del Condominio.

Art. 2

Requisiti di sicurezza e tutela della salute

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto.

Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità rilasciati dall'installatore; deve verificare che all'interno del vano corsa dell'ascensore non vi siano tubazioni o installazioni estranee alla funzionalità e sicurezza dell'impianto; deve verificare il rispetto della normativa antincendio.

E' vietata l'installazione di impianti ascensori o piattaforme elevatrici mancanti della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Conformità CE.

Art. 3

Messa in esercizio di un nuovo impianto Attivazione Comunicazione al Comune

La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato è soggetta a comunicazione al competente ufficio del Comune, da parte del proprietario o legale rappresentante.

La comunicazione deve avvenire **entro 10 giorni** dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, e deve essere redatta sull'apposito modello disponibile presso l'U.R.P o presso l'Ufficio Tecnico Area Urbanistica del Comune, e sul sito www.comune.cammarata.ag.it cliccando sul link Servizi – Modulistica.

La Comunicazione acquista efficacia e consente, quindi, l'attivazione dell'impianto all'atto dell'assegnazione, da parte del Comune, del numero di matricola, che deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.

Qualora, però, il Comune nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non provveda ad assegnare il numero di matricola, né a richiedere l'integrazione e/o regolarizzazione della comunicazione incompleta e/o irregolare, comunicando contestualmente, il divieto di attivare l'impianto, quest'ultimo, purché sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti, può essere messo in funzione, in attesa dell'immatricolazione da parte del comune.

Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

- a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
- c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R 24 luglio 1996, n.459;
- d) indicazione della ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, incaricata della manutenzione dell'impianto;
- e) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.P.R 162/1999;
- f) sottoscrizione del proprietario o del legale rappresentante.

Alla comunicazione devono essere allegate:

1. copia della dichiarazione di conformità CE;
2. copia della comunicazione di accettazione dell'incarico o copia del contratto stipulato con il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto;
3. ricevuta del versamento per diritti di istruttoria di € 50,00 versati sul conto corrente n° 11982923 intestato Comune di Cammarata Servizio di Tesoreria con la causale "Diritti di istruttoria per la messa in esercizio di impianto di" (indicando se trattasi di ascensore, montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili).

Art. 4 Istruttoria ed efficacia

La verifica del Comune è limitata alla sola regolarità dell'atto, ovvero a controllare che la comunicazione contenga tutti gli elementi essenziali di cui al precedente articolo, mentre non riguarda i contenuti delle dichiarazioni tecniche in essa contenute, della cui veridicità e regolarità risponde direttamente ed esclusivamente colui che le ha sottoscritte e/o rilasciate.

Il Comune verifica, comunque, nell'ambito della relativa istruttoria, che l'installazione dell'impianto sia stata regolarmente denunciata, in sede di richiesta di Concessione Edilizia e, ove si tratti di locale di pubblico trattenimento, in sede di richiesta dell'agibilità.

Ricevuta la comunicazione, l'ufficio preposto provvede tempestivamente alla verifica della sua regolarità e correttezza formale, ovvero della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni e allegati richiesti. Tale verifica, di tipo formale, viene effettuata indistintamente su tutte le comunicazioni pervenute come condizione di ammissibilità.

Nel caso che la comunicazione risulti mancante di elementi essenziali per la sua validità, l'ufficio, entro dieci giorni dalla ricezione, chiede all'interessato di integrarla, in un congruo lasso di tempo, indicando le cause di irregolarità o incompletezza, e comunicando contestualmente il divieto di mettere in servizio l'impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.

La mancata integrazione nei termini, salvo proroga per giustificati motivi, comporta l'archiviazione della comunicazione per **improcedibilità**.

L'amministrazione può sempre e comunque intervenire, in ogni momento, con provvedimento di fermo dell'impianto, in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o

dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 5

Assegnazione del numero di matricola e Registro Comunale

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio comunale preposto assegna all'impianto un numero di matricola che verrà comunicato, con lettera ordinaria, al proprietario o legale rappresentante, dandone contestuale notizia al soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

L'assegnazione della matricola vale ad attestare la regolarità della comunicazione di cui al precedente articolo 3.

Le matricole sono attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).

Il numero di matricola vale a contraddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto come segue:

codice ISTAT (84009) del comune di Cammarata/numero progressivo di registro.

Per gli impianti messi in esercizio prime dell'entrata in vigore del decreto restano validi i numeri di matricola già assegnati precedentemente.

Sul registro sono annotate anche le eventuali variazioni comunicate successivamente alla messa in servizio dell'impianto.

La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione, da parte del comune, di un diverso numero di matricola.

Art. 6

Modifiche - Variazioni del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche

Sono soggette alla comunicazione di cui al precedente art. 3 tutte le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione, quali:

- il cambiamento della velocità
- il cambiamento della portata
- il cambiamento della corsa
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti soggette alle disposizioni del decreto, deve comunicare le modifiche al Comune e al soggetto incaricato per le verifiche periodiche.

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche, deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune che provvederà alla relative annotazioni. Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

La validità e l'efficacia della comunicazione è soggetta alle disposizioni di cui al precedente art. 4-

Art. 7

Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.

Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti, di cui all'art.17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

Art. 8 **Manutenzione**

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione dell'impianto a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto o a ditta specializzata.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato, informando subito il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9 **Verifiche periodiche**

Il proprietario dell'immobile o suo legale rappresentante è tenuto a sottoporre l'impianto a verifiche periodiche che devono essere effettuate ogni due anni da parte di uno dei soggetti di seguito elencati, da indicare nella comunicazione di cui al precedente art. 3:

- l'Azienda Sanitaria Locale;
- l'ARPA, qualora la Regione abbia attribuito a tale ente la relativa competenza
- la Direzione Provinciale del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole.
- gli organismi di certificazione notificati, ai sensi del decreto, per le valutazioni di conformità.

Le verifiche straordinarie sono disposte nei seguenti casi:

1. per accertare il regolare ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l'esito negativo della verifica periodica;
2. in caso di incidenti di notevole entità, anche se non abbiano determinato infortuni;
3. quando vengano apportate modifiche costruttive all'impianto non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione.

La verifica straordinaria è sempre necessaria, quando il Comune abbia disposto il fermo dell'impianto, ai fini della revoca del provvedimento di fermo.

Le verifiche straordinarie sono effettuate dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche, ai quali il proprietario o suo legale rappresentante rivolgono richiesta, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo.

In caso le verifiche si concludano con esito favorevole nessuna comunicazione deve essere resa al Comune: qualora, la comunicazione sia presentata ugualmente la stessa viene allegata al fascicolo relativo all'impianto, senza ulteriori adempimenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il proprietario o suo legale rappresentante, anche a prescindere dalla segnalazione eventualmente inviata direttamente dal soggetto che ha effettuato la verifica, deve darne comunicazione al Comune, nel più breve tempo possibile, allegando copia del verbale rilasciato dall'organismo che ha effettuato la verifica.

Se sia accertata la mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'impianto, il proprietario deve, comunque, sotto la propria responsabilità sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità.

Art. 10 **Fermo dell'impianto**

Il Comune dispone il fermo di un impianto in funzione nei seguenti casi:

- a) quando il proprietario o il suo legale rappresentante, o l'organismo tecnico competente comunica l'esito negativo delle verifiche periodiche;

- b) in caso di incidenti di notevole importanza e di grave pericolo segnalato dal manutentore o da altro soggetto idoneo;

Può, altresì, disporre il fermo dell'impianto, salvo regolarizzazione, nei seguenti casi:

1. in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal DPR 162/99 (omessa o irregolare comunicazione, omissione delle verifiche, installazione e messa in servizio di impianti non dotati dei necessari requisiti di sicurezza, ecc.)
2. quando si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima dell'entrata in vigore del decreto, e non in possesso di licenza d'esercizio, per il quale non risulti essere stato presentato al Comune, entro i termini stabiliti, il certificato di collaudo di cui all'art.19 del decreto.

Per i casi di cui ai punti a) e b), il fermo è disposto e attuato nel più breve tempo possibile, prescindendo dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 e seguenti della Legge 7.8.1990 n.241.

Nei casi di cui ai punti 1. e 2., l'adozione del provvedimento di fermo, salvo che ricorrano condizioni di urgenza, è previamente comunicata all'interessato, concedendo un termine comunque non superiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione del provvedimento e dell'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale.

L'impianto sottoposto a fermo può essere rimesso in funzione solo dopo l'emanazione, da parte del comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento di fermo.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

Gli impianti che al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme vigenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) organismi competenti ai sensi della Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.9 del decreto;
- c) installatore avente il proprio sistema di qualità certificato ai sensi del decreto;
- d) installatore con apposita autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto e del presente regolamento è effettuata, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Comune, da tutti gli organismi pubblici preposti alle verifiche tecniche, dal Comando Provinciale Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.

Il Comune, per i controlli di sua competenza, può avvalersi del personale della Polizia Municipale o dei propri tecnici.

Il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto a consentire, in ogni momento, le ispezioni e i controlli delle Autorità competenti e degli organismi tecnici preposti e ad esibire agli stessi, in caso di richiesta, la documentazione obbligatoria.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata la sua adozione.

Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le eventuali disposizioni, diverse e incompatibili, contenute in precedenti provvedimenti comunali.

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA
(Arch. Pietro Madonia)